

COMUNE DI CROGNALETO (TE)

PROVINCIA DI TERAMO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. _____ del ___ / ___ /2025

INDICE

CAPO I – ISTITUZIONE E FINALITA' DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto ed indirizzi generali

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

CAPO II – CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 3 – Destinatari del servizio e modalità di iscrizione

Art. 4 - Eventuale accesso dei non residenti

Art. 5 - Ammissione al servizio

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 - Organizzazione del servizio

Art. 7 - Organizzazione in caso di uscite anticipate e sospensioni del servizio

Art. 8 – Organizzazione delle uscite didattiche

Art. 9 – Trasporti per gli esami

Art.10 – Organizzazione dei servizi estivi

CAPO IV – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 11 – Impegni e responsabilità dell'Amministrazione

Art. 12 – Obblighi degli autisti

Art. 13 – Obblighi degli assistenti scuolabus

Art.14 – Obblighi degli utenti

CAPO V – PAGAMENTI E TARIFFE

Art. 15 – Determinazione delle contribuzioni

Art. 16 – Pagamento delle uscite didattiche

Art. 17 – Esoneri e agevolazioni

Art. 18 – Rinuncia, variazione o iscrizione successiva

Art. 19 – Modalità di pagamento

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Rinvio

Art. 21 – Pubblicità

Art. 22 – Entrata in vigore

CAPO I – ISTITUZIONE E FINALITA' DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto ed indirizzi generali

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado.

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento e con la disponibilità di mezzi e personale, nei limiti delle proprie risorse, il Comune prevede il servizio di trasporto a favore delle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale del 31 Gennaio 1997 e dalla relativa Circolare del Ministero trasporti e navigazione n. 23 del 11 Marzo 1997.

Art. 2 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto ad O.E. esterni o mediante convenzione con altri enti pubblici.

Ove possibile, il servizio può essere garantito anche mediante il trasporto pubblico di linea attraverso accordi con le aziende esecutrici e previsione di punti di raccolta che l'Amministrazione stabilisce con le aziende stesse.

Il servizio viene annualmente organizzato sulla base delle richieste degli utenti. I percorsi, le fermate e gli orari vengono pertanto fissati dal Comune entro la data di inizio dell'anno scolastico.

CAPO II – CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 3 – Destinatari del servizio e modalità di iscrizione

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti iscritti alle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado.

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori o tutori dell'alunno avente diritto utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune entro la scadenza stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il Comune può chiedere la collaborazione delle Istituzioni scolastiche per recepire le richieste del servizio unitamente all'iscrizione scolastica.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e del genitore ed almeno un recapito telefonico che garantisca la reperibilità del genitore negli orari di svolgimento del servizio.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento ed in particolare delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) conferma del servizio (richiesta relativa ad alunni che hanno già usufruito del servizio nel precedente anno scolastico, per lo stesso percorso);
- b) conferma del servizio con diversa destinazione (richiesta relativa ad alunni che hanno già usufruito del servizio nel precedente anno scolastico, con destinazione coincidente con la scuola di grado successivo);

- c) maggiore distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica;
- d) data di presentazione della domanda.

L'Amministrazione Comunale assicura il servizio per il plesso scolastico dell'area di residenza. Le richieste di trasporto per plessi scolastici diversi verranno valutate ed eventualmente accolte in base all'organizzazione del servizio.

Il Comune si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, come segue:

- concludendo accordi con l'utenza;
- promuovendo accordi tra l'utenza interessata.

Per gli alunni portatori di handicap il trasporto è garantito, ove possibile, attraverso il servizio scuolabus, altrimenti, con mezzo idoneo al trasporto disabili e relativa assistenza o attraverso eventuali contributi alla famiglia che curerà direttamente il trasporto.

Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Eventuale accesso dei non residenti

Al fine di garantire il diritto allo studio può essere concesso il trasporto scolastico ad alunni non residenti che frequentino le scuole del Comune di Crognaleto sempre che riescano ad accedere ad un punto di raccolta sul territorio comunale.

L'Amministrazione può inoltre prevedere, in caso di richiesta da parte di un numero minimo di famiglie e nei limiti delle possibilità organizzative dell'Ente, il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni residenti in medesima zona limitrofa ai confini del territorio comunale. Tale possibilità potrà essere prevista solo se ed in quanto compatibile con le esigenze organizzative del servizio rivolto ai residenti.

Art. 5 - Ammissione al servizio

L'Ufficio Amministrativo, con la collaborazione degli autisti scuolabus, verifica le richieste presentate entro i termini dagli aventi diritto; quindi procede, considerando ogni singola situazione, alla loro ammissione ed alla predisposizione annuale dei tragitti degli scuolabus, valutando la possibilità di ammissione al servizio dei non residenti che ne hanno fatto richiesta.

La domanda del servizio pervenuta nei termini si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Le iscrizioni fuori termine saranno valutate ed eventualmente accolte nei limiti di quanto consentito dall'organizzazione del servizio.

L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

I genitori degli alunni ammessi al servizio potranno contattare l'Ufficio o presentarsi direttamente per prendere visione degli orari e dei tragitti stabiliti nell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 - Organizzazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato prelevando gli utenti in punti di raccolta predeterminati collocati lungo il percorso degli itinerari. Per gli alunni delle scuole dell'Infanzia

l'Amministrazione si impegna a garantire un servizio più capillare, compatibilmente con la percorribilità delle vie con i mezzi scuolabus.

Nelle Scuole in cui è previsto il servizio mensa, nei giorni in cui lo stesso viene svolto, il trasporto viene garantito per l'andata e per il solo ritorno pomeridiano.

Le richieste di fermate differenziate (es. salita ad un indirizzo e discesa ad altro indirizzo) potranno essere accolte solo se compatibili con l'organizzazione del servizio.

I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione più idonea a soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno ed individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme previste dal presente regolamento e dal codice della strada. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade.

I percorsi possono essere modificati nel corso dell'anno scolastico nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.

I tragitti degli scuolabus prevedono la percorrenza di strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

L'orario dei trasporti viene stabilito secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici e tenendo conto dei tempi di percorrenza.

E' fatto divieto all'autista di utilizzare avvisatori acustici per annunciare ai fruitori l'arrivo dello scuolabus in quanto i bambini ed i genitori o loro delegati devono essere già presenti alla fermata agli orari stabiliti, onde evitare inutili attese e conseguenti ritardi nel servizio.

Il luogo della fermata assegnata e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati. Eventuali variazioni temporanee della fermata potranno essere accolte solo nel caso in cui i genitori o il tutore presentino apposita richiesta motivata all'Ufficio Amministrativo, con ragionevole anticipo, e se compatibili con l'organizzazione del servizio. In particolare saranno accoglibili solo le richieste di variazione all'interno dello stesso percorso.

Le richieste di modifiche stabili del servizio nel corso dell'anno scolastico (variazione modalità di fruizione, variazione fermata, ecc.) potranno essere accolte solo se compatibili con l'organizzazione del servizio.

I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore. Tali variazioni non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.

Il Comune garantisce il servizio di assistenza al trasporto scolastico a favore dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia nonché dei bambini portatori di handicap in caso di espressa richiesta da parte dei genitori di questi ultimi, corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di assistenza anche per gli altri alunni che si avvalgono del servizio di trasporto scolastico, compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.

L'assistenza è svolta da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

Art. 7 - Organizzazione in caso di uscite anticipate e sospensioni del servizio

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.

Nei casi in cui venga inoltrata informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei Dirigenti Scolastici, l'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di effettuare il servizio.

Nel caso in cui il servizio non possa essere garantito sarà cura delle Direzioni scolastiche provvedere ad informare le famiglie con congruo anticipo.

Il servizio può essere sospeso:

- a) qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio etc.);
- b) in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
- c) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi etc.;

In tali casi il Comune dà tempestiva notizia ai Dirigenti scolastici che informeranno gli utenti fruitori del servizio, salvo impossibilità di comunicare con le sedi scolastiche.

In caso di sciopero dei dipendenti comunali addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune dare preventiva ed adeguata informazione alle famiglie degli utenti.

In caso di sciopero degli addetti al trasporto delle aziende di trasporto pubblico esecutrici del servizio o di eventuali ditte cui venga appaltato il servizio, queste dovranno tempestivamente informare l'Ufficio Istruzione, nonché gli utenti.

Le comunicazioni riguardanti gli scioperi avverranno nel rispetto dei termini stabiliti dalla Legge 15 giugno 1990, n. 146.

Art. 8 – Organizzazione delle uscite didattiche

Il servizio di trasporto per eventuali uscite didattiche potrà essere previsto solo nei giorni ed orari stabiliti dall'Ufficio Amministrativo e comunicati alle Direzioni scolastiche.

La possibilità di avvalersi degli scuolabus ai fini delle uscite didattiche è subordinato all'inoltro di apposito programma delle uscite stesse entro il mese di Novembre.

L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e di personale e secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Le iniziative promosse dalle scuole non devono costituire intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

Le scuole dovranno acquisire i nulla osta dei singoli genitori interessati alle iniziative.

Art. 9 – Trasporti per gli esami

Non viene garantito il servizio di trasporto scolastico per il periodo relativo agli esami.

Art.10 – Organizzazione dei servizi estivi

Nel mese di luglio gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune.

CAPO IV – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 11 – Impegni e responsabilità dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia dei trasportati.

Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.

Art. 12 – Obblighi degli autisti

Nelle ore di servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico devono indossare la divisa e sono tenuti a intrattenere relazioni di rispetto e cortesia.

Devono attenersi scrupolosamente alle norme stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento.

Sono responsabili della perfetta tenuta degli automezzi adibiti al trasporto scolastico, curandone la pulizia e la manutenzione e verificando il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal Codice della strada.

Gli autisti sono chiamati a usare correttamente gli automezzi secondo le prescrizioni sancite per ciascun mezzo: il numero massimo di persone trasportabili, la destinazione specifica di scuolabus, ecc.

L'autista è responsabile del trasporto ed è tenuto a garantire che le fermate siano effettuate in condizioni di sicurezza.

È fatto divieto all'autista di affidare ad altri la guida, permettere la salita sullo scuolabus a persone estranee a quelle inserite negli elenchi trasmessi dall'Ufficio Istruzione per il percorso previsto, effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, salvo casi in cui la fermata non sia accessibile o non siano garantite condizioni di sicurezza.

Art. 13 – Obblighi degli assistenti scuolabus

L'assistente svolge le seguenti funzioni:

- a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- b) cura l'attraversamento in sicurezza dei bambini qualora sia necessario;
- c) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- d) sorveglianza i bambini durante il percorso al fine di garantire l'incolumità dei minori, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei propri posti;
- e) segnala per iscritto all'Ufficio Istruzione eventuali casi di comportamento dei trasportati non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento;
- f) consegna agli alunni i bollettini relativi al pagamento delle tariffe dovute per il servizio di trasporto scolastico ed eventuali comunicazioni inerenti il servizio stesso;
- g) organizza la discesa degli alunni, provvedendo anche a controllare che gli stessi non dimentichino i propri effetti personali, in modo da ridurre i tempi delle fermate e consentire un servizio più celere ed efficiente.

L'accompagnatore, munito della lista degli utenti per le singole fermate e delle persone autorizzate al loro ritiro, dovrà controllare che gli alunni presenti per la salita siano beneficiari del servizio per la specifica fermata e che alla discesa siano presenti i genitori o gli adulti delegati al loro ritiro.

L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.

L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino alla consegna alla scuola di appartenenza o al genitore o suo delegato.

Art.14 – Obblighi degli utenti

I genitori o tutori degli utenti del servizio si impegnano, al momento della consegna del modulo di iscrizione, ad essere presenti di persona o ad indicare persone maggiorenni da loro delegate ad essere presenti al momento della discesa degli alunni sia delle scuole dell'Infanzia che delle primarie e secondarie di primo grado.

E' compito della famiglia provvedere alla sicurezza del bambino dalla propria abitazione alla fermata stabilita e viceversa rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus.

E' data facoltà ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di dare all'Ente disposizioni diverse da quanto sancito al comma 1 del presente articolo in relazione all'esercizio della patria potestà e delle relative responsabilità riferite al momento della discesa dei minori dallo scuolabus.

In ogni altro caso, in mancanza dell'adulto autorizzato al ritiro del bambino alla fermata, sarà cura del responsabile del mezzo avvisare il genitore o tutore e trattenere l'utente sullo scuolabus fino alla sua riconsegna. Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte, dopodiché il Comune interromperà irrevocabilmente il servizio per l'intero anno scolastico. Sarà pertanto cura dell'autista avvisare l'Ufficio Istruzione ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

Il genitore che, per qualsiasi ragione, intenda riprendere il proprio figlio a scuola anziché fruire del servizio, avrà l'onere di avvisare l'autista e/o l'assistente e la scuola di appartenenza.

L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista, deve rimanere seduto al proprio posto e non deve arrecare danni al mezzo.

E' prevista la facoltà di sospendere dal servizio, per un periodo da determinarsi in relazione alla gravità dei fatti, l'utente che metta in pericolo la propria incolumità o quella degli altri passeggeri dello scuolabus o che tenga comunque un comportamento non rispondente ad elementari norme di buona educazione.

La sospensione verrà attuata dopo il secondo richiamo scritto alla famiglia dell'alunno/a.

Dei danni arrecati dagli alunni ai mezzi di trasporto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rivalersi nei confronti dei genitori.

CAPO V – PAGAMENTI E TARIFFE

Art.15 – Determinazione delle contribuzioni

Il Comune fornisce il servizio in maniera totalmente gratuita per l'utente, fatti salvi i casi disciplinati dal successivo Art. 16.

Art. 16 – Pagamento delle uscite didattiche

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di una quota per il trasporto relativo alle uscite didattiche, differenziata in base alle seguenti tipologie:

- a) uscite didattiche entro il territorio comunale;
- b) uscite didattiche fuori del territorio comunale.

Art. 17 – Esoneri e agevolazioni

Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art.28 della legge n. 118/71 (mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado) viene concesso ai sensi della medesima legge il trasporto scolastico gratuito nei casi previsti all'Art. 16.

L'Amministrazione può inoltre prevedere l'esonero dal pagamento del trasporto scolastico a favore delle famiglie numerose e in condizioni economiche disagiate, tramite l'adozione di appositi provvedimenti, nonché di accordare rateizzazioni o erogare sostegni economici, previa eventuale valutazione del Servizio Sociale, nei casi previsti all'Art. 16.

Art. 18 – Rinuncia, variazione o iscrizione successiva

La rinuncia al servizio di trasporto o la riduzione del servizio richiesto al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune di Crognaleto; in caso contrario la quota andrà comunque corrisposta interamente.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto per l'anno scolastico successivo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari, motivati e documentati, in deroga a quanto stabilito al comma precedente.

In caso di rinuncia al servizio, l'importo a carico dell'utente verrà commisurato in base ai mesi effettivi di utilizzo del servizio successivi alle scadenze previste per il pagamento delle quote.

Art. 19 – Modalità di pagamento

L'Ufficio Istruzione provvederà a comunicare le modalità di pagamento annualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia di trasporto scolastico ed il Codice della strada.

In particolare si rimanda alle seguenti normative e loro modifiche ed integrazioni: D.PR. n. 616/1977, D.lgs 297/1994, Legge 118/1971, D.lgs 112/1998, dal Decreto Ministeriale del 31 Gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e relativa Circolare del Ministero trasporti e navigazione n. 23 del 11 Marzo 1997, D.M. 13 gennaio 2004, L. 133/2008, Leggi Regione Marche n. 42/1992 e 18/2008 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 25 marzo 2003 concernente: “L.R. n.42/92 art.7 - indirizzi in materia di trasporto scolastico”.

Troveranno applicazione altresì eventuali ulteriori normative che dovessero essere emanate in materia.

Art. 21 – Pubblicità

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e comunque, una copia verrà consegnata a tutti coloro che usufruiscono del servizio.

Il regolamento verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2024/2025.